La forma dell'*acceptilatio* nella realtà giuridica di Roma nel periodo classico (1).

di H. ANKUM

(*Amsterdam*)

1. Non essendo del tutto convinto dell'opinione dominante, in questa relazione desidero studiare ancora la forma dell'*acceptilatio* nel diritto romano classico.

La maggior parte degli Autori (2) che si sono occupati di questo tema sostengono in un modo esplicito o implicito la seguente opinione: il promissore che lo stipulatore vuole liberare dalla sua obbligazione domanda a quest'ultimo: "*Quod ego tibi promisi acceptumne habes*?"("Ciò che ti ho promesso in forma di stipulazione, lo hai accettato?"). Il creditore che vuole liberare il proprio debitore deve rispondere: "*habeo*" ("lo ho"). Ulpiano,

---

1) Testo della relazione svolta nell' Aula Magna dell'Università di Messina il 20 settembre 1997 durante la LI Sessione della SIHDA. Ringrazio molto il collega ed amico Francesco Milazzo (Catania-Catanzaro) che ha corretto l'italiano di questo saggio.

2) Vedi gli autori menzionati *infra* nelle note 3 e 6.

sempre secondo l'opinione dominante, riconobbe anche la validità del dialogo seguente:" *Acceptumne facis*?","*facio*" ("Tu mi liberi per *acceptilatio*?", "Si ti libero così"). Poi furono ammesse traduzioni greche di tali formule. Questa l'opinione dominante (3), quando l'allora giovane romanista Alan WATSON pubblicò in *RIDA*, nel'61, un articolo intitolato: The Form and Nature of *Acceptilatio* in Classical Roman Law (4), nel quale criticava tale opinione, sottolineando con ragione che le espressioni *acceptum habere* e *acceptum facere* hanno un senso differente e sostenendo che l'*acceptilatio* fosse un atto informale per il diritto classico (5). Nessun romanista ha seguito WATSON su questo punto. L'opinione dominante non è stata modificata(6). Soltanto alcuni Autori hanno espresso

---

3) Menziono qui come esempi W.W. BUCKLAND, *The Main Institutions of Roman Private Law*, Cambridge 1931, p.313; S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano*, I, Napoli 1935, p.247; B. NICHOLAS, *The Form of the Stipulation in Roman Law*, I, *LQR* 1953, p.69; P. JÖRS-W. KUNKEL, *Römisches Recht*, Berlin usw. 1949, p.197; M. KASER, *Das Römische Privatrecht*, I^2, München 1955, p. 536 e E. BETTI, *Appunti di teoria dell'obbligazione in diritto romano*, Roma 1958, p.437.

4) Questo saggio fu pubblicato per la prima volta in *RIDA* 3e série, 8 (1961), pp. 391-416 ed è stato ristampato in A. WATSON, *Studies in Roman Private Law*, London and Rio Grande 1991, pp.194-218. Cito qui, col solo nome dell'autore, la ristampa del 1991.

5) WATSON, p.200: "There are also other arguments that *acceptilatio* was informal."

6) Menziono qui come esempi i seguenti autori: W.W. BUCKLAND-P. STEIN, *A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian*^{3} Oxford 1963, p.572; D. LIEBS,*Contrarius actus*. Zur Entstehung der römischen Erlaßverträge, in *Sympotica F. Wieacker*, Göttingen 1970, p.131; M. KASER, *Das Römische Privatrecht* (dopo qui: *RPR*), I^2, München 1971, p. 641; W. KUNKEL-H.HONSEL, *Römisches Recht*, Berlin, usw.1987,p. 265; J. MIQUEL, *Corso de Derecho Romano*, Barcelona 1987, p. 462; A. BURDESE, *Manuale di Diritto Privato Romano*, Torino 1987, pp. 581-582; M. TALAMANCA, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano 1990, p. 640; R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town etc. 1990 = Deventer 1993 = Oxford 1996, p. 685 e p. 756; Th. MAYER-MALY, *Römisches Privatrecht*, Wien-New York 1991, p. 156; M. KASER, *Römisches Privatrecht*, Kurzlehrbuch^{16}, München 1992, p. 238 e A. GUARINO, *Diritto Privato Romano*^{10},Napoli 1994, pp. 820-821. L'opinione dominante riportata sopra nel testo è stata implicitamente accolta da J.A.C. THOMAS, *Textbook of Roman Law*, Amsterdam 1976, p. 347, G. PUGLIESE con la collaborazione di F. SITZIA e L. VACCA, *Istituzioni di Diritto Romano3*, Torino 1991, p. 625 e P. VOCI, *Istituzioni di Diritto Romano*5, Milano 1996, p. 720.

un'opinione più sfumata (7). La tesi di WATSON è stata raramente sottoposta a discussione: soltanto STURM (8), WACKE (9) e Sonia Molla NEBOT (10) dicono espressamente di non accettarla.

---

7) Menziono qui M. BIANCHINI, *Remissione del debito* (Storia), in *Enciclopedia del Diritto*, 39, Milano 1988, p. 761: "Come per la *stipulatio*, anche per l'*acceptilatio* sarebbe poi stato consentito l'impiego di altre locuzioni, in alternativa ad *acceptum habes*? - *habeo*, sia latine, sia greche" e F. HERNANDEZ-TEJERO, Extinción de las obligaciones, in *Derecho Romano de Obligaciones, Homenaje Murga Gener*, Madrid 1994, p. 195: "Mas tarde, en la epoca del *ius gentium* sufriria el dialogo un cambio similar al que sufrió el dialogo de la *stipulatio"*. Vedi anche F. STURM e A. WACKE, citati nelle due note seguenti.

8) F. STURM, *Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilinischen Ausgleichsquittung im Klassischen Römischen Recht*, München 1972, p. 331, nota 54: "Gleichwohl wird man aus diesen Fragmenten (cioè D. 46.4.7 e D. 46.4.8.4) nicht mit Watson... folgern dürfen, daß die *acceptilatio* nicht vom Gebrauch bestimmter Formelworte abhing."

9) A. WACKE, *Gallisch, Punisch, Syrisch oder Griechisch statt Latein?*, in *SZ* 110(1993), p. 31 a nota 73: "ganz formfrei war die *acceptilatio* hingegen in klassischer Zeit nicht".

10) Ma.A. SONIA MOLLÁ NEBOT, *Extinción formal de las obligaciones verbales. La "acceptilatio"*, Valencia 1993, p. 83 rifiuta l'opinione di WATSON e considera l'*acceptilatio* come un atto solenne che richiede "palabras formales".

2. Per me, non sono nel giusto né la tesi dominante né il WATSON e pertanto mi sembra utile studiare ancora una volta i testi Pomp. D. 46.4.15, Gaio, Inst.,3,169-171, Florentino D. 46.4.18, Paolo D. 46.4.14, Ulpiano D. 46.4.6, D. 46.4.7 e D. 46.4.8.4 e Inst.,3.29.1, che sono già stati spesso discussi, e acquisire al dibattito i testi di Caracalla C. 8.43.1, Diocleziano e Massimiano C. 2.20.5 e di Teofilo, Paraphrasis, 3,29,1, non sottoposti finora ad un'esegesi dagli Autori che si sono occupati dell'*acceptilatio*. È mia intenzione occuparci prima dei testi più noti (prg.3); indi dei tre testi da ultimo menzionati (prg.4) e infine trarre le conclusioni scaturenti dall'analisi di tutti i testi rilevanti (prg.5).

3. Prima di passare al testo fondamentale di Gaio, Inst.,3,169-171, dal quale si può desumere che il dialogo: "*Habesne acceptum*?""*habeo*" fu ai tempi di questo giurista solo un esempio del modo in cui le parti potevano formulare l'atto dell'*acceptilatio*, farò alcune osservazioni sullo sviluppo storico prima di Gaio con riguardo a questo modo di estinzione delle obbligazioni.

L'*acceptilatio* ha avuto origine nel quarto secolo a.C. (11) come atto che doveva accompagnare l'adempimento del debitore

11) Vedi M. KASER, *Das Altrömische Ius. Studien zur Rechtsvorstellung und Rechtsgeschichte der Römer*, Göttingen 1949, p.281-282 e KASER, *RPR*, I², 1971, p.173: "Die *acceptilatio* ist wohl jünger als die XII Tafeln."

obbligato sulla base di una *stipulatio* (12), per liberarlo del suo obbligo (13). L'*acceptilatio* fu -secondo la felice formulazione dell'amico KNÜTEL (14)- un "erfüllungsbegleitender Formalakt", che determinava la liberazione del debitore. Alla domanda rivolta dal debitore al creditore circa l'avvenuta esecuzione della prestazione, si doveva rispondere positivamente impiegando lo stesso verbo. Possiamo supporre che, come originariamente per la *stipulatio* fu necessaria la parola *spondere*, anche per l'*acceptilatio* fosse prescritto un verbo specifico.

Probabilmente, già all'inizio del terzo secolo a.C., il pagamento senza *acceptilatio* produceva la liberazione del debitore, perché l'*acceptilatio* menzionata nel secondo capitolo della *lex Aquilia* del 286 a.C. era già una remissione di debito (15). Dal momento che l'*acceptilatio* non era più necessaria in caso di adempimento del debitore, questo atto ha acquisito una nuova funzione, cioè quella di una remissione formale del debitore stipulatorio. L'*acceptilatio* è uno degli esempi più conosciuti di quella categoria di atti che Ernst RABEL ha chiamato

---

12) Il debitore poteva anche essere obbligato in virtù di una *dotis dictio* o di un *iusiurandum liberti*.

13) Vedi WATSON, p.198 e R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, in *SZ* 88(1971), p. 95.

14) KNÜTEL, citato nella nota precedente, p. 87.

15) Vedi KNÜTEL (nota 13), p. 87 e KASER, *RPR*, I^2, 1971, p. 660. Non accetto l'opinione del H. LÉVY-BRUHL, *Le deuxième chapitre de la loi Aquilia*, in *RIDA* 3e série 5(1958), pp. 507-515 che ha scritto che l'*ad-stipulator* si fosse appropriato del denaro ricevuto.

all'inizio di questo secolo "nachgeformte Rechtsgeschäfte" (16). RABEL scrisse in modo molto chiaro (17): "Der für den Fall der Zahlung komponierte Lösungsakt wurde dazu verwendet, die Obligation ohne Zahlung zu tilgen." L'atto creato per la liberazione di un *promissor* in caso di adempimento, veniva utilizzato per l'estinzione di un debito pur in assenza di un pagamento.

Nel diritto classico, l'*acceptilatio* fu principalmente un atto di remissione di un debito appartenente al *ius gentium*. I giuristi romani intendono l'*acceptilatio* come -per usare la terminologia di KNÜTEL (18)- "ein reines Erlaßgeschäft"; nella pratica giuridica fu anche usata quale atto di quietanza per un pagamento (19), come provano la *Tabula Herculanensis* 80 (dell' anno 68 d.C.) e Ulpiano D.46.4.1.9 (20).

Procediamo adesso all'esame di alcuni testi. Il punto di partenza per il diritto classico è evidentemente Gaio, Inst.,3,169:

> *Item per acceptilationem tollitur obligatio. acceptilatio autem est veluti imaginaria solutio. quod enim ex verborum obligatione tibi debeam, id si velis mihi*

---

16) Vedi E. RABEL, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte*, in *SZ* 27(1906), pp. 330-332 = E. RABEL, *Gesammelte Aufsätze*, IV, Tübingen 1971, pp. 43-45.

17) RABEL, citato nella nota preecedente, p. 331 = p. 45.

18) Vedi sopra, nota 13.

19) Vedi, sull'uso dell'*acceptilatio* come atto di quietanza, KNÜTEL (sopra, nota 13), pp. 88-94.

20) In questo testo il giurista spiega la differenza fra un'*acceptilatio* e un'*apocha* in modo che l'*acceptilatio* provoca in ogni caso la liberazione del debitore, mentre l'*apocha* soltanto quando il denaro dovuto è stato pagato.

> *remittere, potest sic fieri, ut patiaris haec verba me dicere: "Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?" et tu respondeas: "habeo".*
>
> Anche tramite *acceptilatio* l'obbligazione è sciolta. L'*acceptilatio* è qualcosa come un pagamentoimmaginario, poiché, quando tu vuoi rimettermi quanto devo a te sulla base di un' obbligazione *verbis*, si può fare così che tu mi lasci dire queste parole: "Cio che ti ho promesso tramite una stipulazione, tu lo hai ricevuto?" e tu rispondi: "Si, lo ho ricevuto".

Fra il § 168, dove Gaio esamina la *solutio*, e il § 173, dove il giurista tratta della *solutio per aes et libram*, che è realmente un'*imaginaria solutio*, Gaio si occupa nei §§ 169-172 dell'*acceptilatio*, che chiama *veluti imaginaria solutio*, qualcosa come un pagamento immaginario. SOLAZZI ha già visto nel 1968 (21) che "si dovrebbe parlare non di pagamentoimmaginario, ma di immaginaria quietanza, che libera il debitore". KNÜTEL (22) ha scritto con ragione: "Gaius' Definition ist in der Tat schief, aber deshalb nicht unecht." Secondo me, Gaio ha dimostrato con la parola *velut* di avere compreso che la sua spiegazione non è esatta.

L'*acceptilatio* è, secondo Gaio, la remissione formale di un debitore obbligato *verbis* fatta in forma di dialogo, del quale Gaio ci dà come esempio la domanda: "*Quod ego tibi promisi, habesne acceptum*?" seguita della risposta: "*habeo*". La formulazione di

---

21) S. SOLAZZI, *Acceptilatio*, in *NNDI*, 1, Torino 1968, p. 122.

22) KNÜTEL (sopra, nota 13), p. 96.

Gaio *p o t e s t sic fieri* nelle linee 3 e 4 del testo prova che il giurista non vuole escludere che il dialogo fra debitore e creditore possa avvenire con altre parole. La stessa cosa è inferibile dal testo di Ulpiano, D. 46.4.8.4, in cui il giurista dice che la formulazione greca dell'*acceptilatio* deve essere conforme a quella che fu *usuale* (ma apparentemente non obbligatoria) in latino *(dummodo sic fiat, ut in Latinis verbis solet)*. Una formulazione differente del dialogo sembra imporsi in casi di stipulazione che hanno come contenuto un *facere* o un *non facere;* le parole di Gaio sono apparentemente applicabili ai casi di un'obbligazione di *dare*.

Dopo l'esempio dato da Gaio, che fu sicuramente il più usuale, Gaio continua nel § 170 ([23]) sottolineando che soltanto le obbligazioni verbali possono essere estinte in questo modo, perché è apparso confacente *(consentaneum enim visum est)* che un'obbligazione creata da parole (formali) possa essere sciolta da altre parole (formali) ([24]). Gaio menziona qui il principio famoso del *contrarius actus*, chiamato dalla romanistica tedesca attuale "Konträrprinzip" o "Prinzip der formalen Korrespondenz". Come

---

23) GAIUS, Inst.,3,170: *Quo genere, ut diximus, tolluntur illae obligationes, quae in verbis consistunt, non etiam ceterae; consentaneum enim visum est verbis factam obligationem posse aliis verbis dissolvi. sed quod ex ex alia causa debeatur, potest in stipulationem deduci et per acceptilationem dissolvi.*

24) KNÜTEL, citato nella nota seguente, p. 98 traduce così il passo *consentaneum …dissolvi* del § 170 di GAIO: "es sei als natürlich, als in der Ordnung der Dinge liegend angesehen worden, daß eine *verbis* begründete Obligation durch andere *verba* aufgelöst werden könne".

KNÜTEL ha dimostrato ([25]), esisteva nel diritto romano una "Erfahrungsregel" (una regola dell'esperienza) con vari casi di applicazione, secondo la quale gli effetti giuridici di un atto potevano (soltanto) essere sciolti da un atto contrario che presentasse le stesse formalità. Troviamo questo principio anche in testi di Pomponio (D. 46.3.80), Paolo (D. 46.4.14) e Ulpiano (D. 46.4.8.3 e D. 50.17.35), specialmente nel contesto dell'*acceptilatio.*

Un testo importante per il nostro tema è Paolo, D.46.4.14, dal contesto palingenetico dell'*acceptilatio* ([26]):

> *Nisi consentiat acceptilatio cum obligatione... imperfecta est liberatio, quia verbis verba ea demum resolvi possunt, quae inter se congruunt.*
>
> Quando l'*acceptilatio* non sia conforme all'obbligo (che è per esempio reale o consensuale)...la liberazione è nulla, perché quelle parole possono soltanto essere sciolte da parole che corrispondano.

Paolo sottolinea la necessità della corrispondenza formale delle parole dell'*acceptilatio* con quelle della *stipulatio*. Coloro che hanno sostenuto che erano ammessi soltanto il dialogo menzionato da Gaio e il corrispondente dialogo greco hanno dimenticato il principio della corrispondenza formale che aveva

---

25) R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, in *SZ* 88 (1971), pp. 67-104.

26) Cfr O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae 1889, no. 1853, col. 1286.

come conseguenza l'ammissibilità di un vario scambio di parole tanto per la *stipulatio* che per l'*acceptilatio*.

Florentino (D. 46.4.18) e Ulpiano (D. 46.4.6) usano nei loro esempi di *acceptilatio* esattamente le stesse parole di Gaio in Inst.,3,169. Queste parole furono verosimilmente usate anche in *Tabula Herculanensis* 80 (dell'anno 68 d.C.([27])) ove la forma dell'*acceptilatio* è utilizzata in un caso in cui il debitore L.Cominius Primus aveva pagato una somma di denaro al creditore L. Apuleius Proculus.

Pomponio, in D. 46.4.15, dà una formulazione un poco differente delle parole dell'*acceptilatio*; egli scrive: *Si is qui Stichum promisit ita interrogat:"Quod Stichum promisi, Stichum et Pamphilum habesne acceptos?*" Anche la versione dell'*acceptilatio* usata dal giurista bizantino che ha scritto lo"scholion" a Bas.11,2,4 ([28]) è un po' diversa([29]) da quella di Gaio.

Dato il numero enorme di *peregrini* prima della *constitutio Antoniniana* del 212 d.C. e, dopo quell'anno, di *cives* di lingua non latina, è comprensibile che i giuristi che si sono occupati

---

27) Vedi *Par. del Pass.* 10 (1955), p. 457.

28) J.H.A. LOKIN ha commentato questo testo nella sua conferenza "Reading the Basilica" tenuta a Crotone il 17 settembre 1997 durante la LI sessione della SIHDA.

29) Il dialogo attestato da questo giurista è il seguente: "*Quae tibi debeo, acceptanehabes*?" "*habeo*". Vedi *Basilicorum Libri LX*, ser. B, vol. 1, ed. H.J. SCHELTEMA, Groningen-'s -Gravenhage 1953, p. 367. J.H.A. LOKIN ha commentato questo "scholion" nella sua conferenza "Reading the Basilica" già citata nella nota precedente.

della nostra istituzione si siano posto la domanda se le parti possano usare altre lingue diverse dal latino. Ulpiano, in D. 46.4.8.4, si pronuncia favorevolmente sulla validità dell' uso della lingua greca:

> *... quia hoc iure utimur, ut iuris gentium sit acceptilatio: et ideo puto ut Graece posse acceptum fieri, dummodo sic fiat, ut Latinis verbis solet:* “e[cei" labw'n dhnavria tovsa;;… e[cw lab"""""w'n”.
>
> "perché secondo il nostro diritto l'*acceptilatio* è un istituzione del *ius gentium;* e sono perció d'avviso che l'*acceptilatio* possa essere fatta in greco, a condizione che sia fatta così come è usuale in parole latine: "tu hai ricevuto tanti denari?" "si, li ho ricevuti".

E' opinione di Ulpiano che una domanda greca seguita da una risposta greca debba essere permessa, purché le parole greche siano la traduzione delle parole usate normalmente in latino. Nel diritto giustinianeo, questo punto non fu più dubbio. I redattori delle Istituzioni scrivono in Inst.,3.29.1: *sed et Graece potest acceptum fieri, dummodo sic fiat ut Latinis verbis solet*. Quale esempio, Ulpiano, così come i redattori delle Istituzioni in Inst.,3.29.1, danno le parole greche che corrispondono a quelle latine: " *acceptumne habes*?" "*habeo*". E' sorprendente che Ulpiano non dia la sua opinione in modo più deciso, dal momento che già Sabino aveva ammesso per la *stipulatio* l'uso

del punico e dell' aramaico ([30]). Forse i giuristi romani temevano che un creditore romano desse troppo precipitosamente risposta positiva ad una domanda del proprio debitore non compresa bene. Con l'amico WACKE ([31]), suppongo che Ulpiano abbia dato l'uso del greco solo come esempio e che anche altre lingue fossero ammesse, magari una risposta in un'altra lingua diversa da quella della domanda, a condizione che le parti avessero almeno una conoscenza passiva della lingua diversa dalla propria.

È sempre Ulpiano che ci informa in D. 46.4.7 che anche il dialogo "*accepta facis decem* (*milia sestertium*)?" "*facio"* è ammesso. WATSON ([32]) ha sottolineato con ragione che il senso di questo dialogo non è identico a quello del dialogo:"*acceptum habesne*""*habeo*". WATSON ha scritto che il dialogo con *facere* significa: "tu fai un'*acceptilatio*?" "Si, la faccio". Ho studiato tutti i testi dei giuristi romani con *acceptum* (e *accepto*) *facere* ([33])

---

30) Cfr Ulpiano D. 45.1.1.6, seconda parte. Sul problema del uso delle lingue con riguardo alla *stipulatio*, vd.l' istruttivo saggio di A. WACKE, cit. sopra, alla nota 9, pp. 22-31.

31) WACKE, citato alla nota 9, p. 32.

32) WATSON, pp. 195-198.

33) Ringrazio molto l'amico Dr. Josef MENNER (Linz) che mi ha procurato con l'aiuto del computer dell' Istituto di Diritto Romano della sua Università tutti questi testi. Le espressioni (*alicui*) *acceptum (*o *accepto) facere* sono sinonimi e significano:"fare con qualcuno un'*acceptilatio*" o "rimettere a qualcuno un debito tramite un'*acceptilatio*". Si trovano anche le espressioni seguente: *acceptam facere obligationem,* che significa "rimettere un'obbligazione per un'*acceptilatio* (cf. PAOLO D. 23.4.12.2); *alicui acceptam pecuniam facere,* che significa:" rimettere a qualcuno il debito di una somma di denaro" (cf. p. es. Ulp.D. 4.2.14 pr.) e *alicui acceptum stipulationem facere* (cf. p. es. Iul. D.39.5.2.3 e 4) e *alicui acceptam stipulationem facere,* che significano "rimettere a qualcuno per *acceptilatio* un debito stipulatorio". Vedi anche *V.I.R.*, I, Berolini 1903, *accipio,* sub *Acceptum facere* etc., col. 88-89, dove mancano alcuni testi.

e posso confermare che *acceptum facere* e *acceptilationem facere* sono espressioni sinonime ([34]). Il dialogo ammesso come valido da Ulpiano significa : "Tu fai un'*acceptilatio* per diecimila denari?""La faccio". Nel dialogo con *facere* l'apparenza del pagamento non è più rispettata. WATSON pensa ([35]) che soltanto Ulpiano riconnobbe questa possibilità. STURM ha scritto ([36]) che Ulpiano considerò come sicura questa possibilità che Sabino sicuramente non aveva riconosciuta. Dal momento che Gaio scrive in Inst.,2,85 che il creditore *habere se dicat* la somma di denaro dovuta, mi sembra verosimile che la forma: " *acceptumne facis*?""*facio*" sia stata accettata nel torno di tempo fra Gaio e Ulpiano, cioè alla fine del secondo secolo d.C.

4. Che questa forma consistente in una domanda del debitore e in una risposta del creditore sia stata prescritta almeno fino al tempo di Diocleziano può dimostrarsi con tre testi non ancora esaminati nel contesto del nostro tema. Si tratta di un rescritto di Caracalla del 212 d.C.(C. 8.43.1), di uno di Diocleziano e Massimiano del 293 d.C.(C. 2.20.5) e di un breve passo della Paraphrasis di Teofilo (3,29,1).

---

34) Questa identità è molto chiara in GAIO, Inst.,3,171 e 172, dove il manoscritto veronese ha *acceptum facere* e *fieri* e il testo fiorentino (P.S.I.11, 1182) ha *acceptilationem facere* e *acceptilatio fieri*.

35) WATSON, p. 195 e p. 200.

36) STURM (citato sopra alla nota 8), p. 351, nota 54.

Incominciamo l'esegesi di questi tre testi col rescritto di Caracalla diretto a un certo Apronio nel 212 d.C.

> C. 8.43.1 *Imp. Antoninus A. Apronio*
>
> *Iam tibi rescripsi posse apud iudicem quaeri, an sollemnibus verbis tutoris auctoritate interveniente soror tua acceptilatione debitorem suum liberaverit. quare si in repetenda pecunia, quam exsolvit, diversa pars perseveraverit, uteris defensionibus competentibus.*
>
> Ti ho già scritto in un rescritto anteriore che può essere esaminato davanti al giudice se tua sorella abbia liberato il suo debitore tramite parole solenni e con l'*auctoritas* del suo tutore. Perció se l'altra parte stará continuando a esigere la restituzione della somma che ha già pagato tu potrai servirti delle difese applicabili.

Il caso del quale Caracalla si è occupato in questo rescritto può ricostruirsi nel modo seguente. Apronio è divenuto l'erede di sua sorella. Questa donna aveva un credito di una certa somma di denaro di fronte a D. D pretende che, dopo essere stato liberato da quell'obbligo mercè un'*acceptilatio,* aveva nondimeno pagato per errore alla donna o al suo erede Apronio. Adesso D vuole esercitare la *condictio indebiti*, avendo pagato erroneamente una somma non più dovuta. La cancelleria imperiale sottolinea (apparentemente una seconda volta) che la pretesa *acceptilatio* sarebbe soltanto valida quando la donna avesse usato parole solenni e il suo tutore avesse dato l'*auctoritas* (37). Ove D non potessa provare questi due requisiti, l'erede del creditore sarebbe

37) Sappiamo da GAIO, Inst., 2,85 e 3,171 che una donna necessitava dell' *auctoritas* del suo tutore per fare validamente un'*acceptilatio.* Una tale *auctoritas* non era necessaria nel caso di un pagamento reale fatto alla donna.

in grado di difendersi con successo contro la *condictio indebiti* esercitata contro di lui. Teniamo presente la condizione dei *verba sollemnia* per la validità dell'*acceptilatio*, della quale preciseremo il senso fra poco ([38]).

Il rescritto di Diocleziano e Massimiano, indirizzato nel 293 d.C. a Aphrodisia e incorporato nel Codice Giustinianeo 2.20.5. pr. e 1 prova che alla fine del terzo secolo *sollemnia verba* erano sempre necessari per fare un'*acceptilatio* valida.

Leggiamo prima il testo.

> *pr. Si superstite patre per emancipationem tui iuris effecta matri successisti rebusque tuis per legitimum tutorem eundemque manumissorem administratis postea transegisti cum eo bona fide, perspicis, quod si pactum tantum factum sit, petitio tua per exceptionem submovetur, si vero novatio legitimo modo intercessit et acceptilatio subsecuta est, nullam tibi iam superesse actionem. 1. Sane si laesa es immodice liberatione sollemniter per novationem atque acceptilationem tributa, non de dolo propter verecundiam, sed in factum actio tibi tribuenda est.*
>
> Quando tuo padre, che è sopravvissuto a sua moglie, ti ha fatto persona *sui iuris* tramite *emancipatio* e tu sei divenuta erede di tua madre, e poi, dopo che tuo padre aveva amministrato il tuo patrimonio, tu hai fatto con lui *bona fide* una *transactio*, tu comprenderai che la tua *actio* sarà rigettata a seguito di un'eccezione (cioè l'*exceptio pacti*) e che, quando tuttavia una *novatio* abbia avuto luogo nel modo prescritto dal diritto e quando un'*acceptilatio* sia seguita, nessuna azione ti sarà rimasta. 1. Ma se tu sei pregiudicata in modo grave a seguito della liberazione fatta in un modo solenne tramite una novazione ed

---

38) Vedi *infra*, pp. 17-18.

> un'*acceptilatio*, ti deve essere data in conseguenza del rispetto che tu devi a tuo padre non l'*actio de dolo*, ma un'*actio in factum*.

Aphrodisia, sicuramente perché istituita erede di sua madre sotto la *condicio emancipationis* ([39]), fu emancipata da suo padre ed è divenuta erede di sua madre. Durante la sua *impubertas*, suo padre aveva amministrato il suo patrimonio come *tutor legitimus* nella qualità di *parens manumissor*. Dopo il suo dodicesimo anniversario il padre ha reso i conti della sua amministrazione e Aphrodisia ha fatto con lui una *transactio* e gli ha rimesso il suo debito basato sulla *tutela*. Apparentemente Aphrodisia ha poi deplorato questa remissione e si è rivolta alla cancelleria imperiale chiedendo che cosa potrebbe fare. La cancelleria le dà una vera lezione di diritto romano. Distingue fra il caso in cui lei abbia fatto una *transactio* ragionevole e quello in cui si sia seriamente danneggiata in seguito alla *transactio*. Nel primo caso poteva essere fatto sia un *pactum de non petendo* sia un'*acceptilatio*. Nel secondo caso, discusso nel § 1, che ci interessa qui particolarmente, la cancelleria decide che se la liberazione del padre abbia avuto luogo *sollemniter* tramite una *novatio*, necessaria per convertire l'obbligazione basata sulle *tutela* in un debito stipulatorio, seguita da un'*acceptilatio*, deve essere data alla donna un'*actio in factum*, perché l'*actio de dolo* è esclusa come conseguenza della *verecundia* che Aphrodisia doveva a suo padre. Dal contesto è chiaro che la parola *sollemniter* deve essere

---

39) Questa condizione fu frequente in diritto romano; cfr PAPINIANO D. 35.1.70 e P. VOCI, *Diritto Ereditario Romano*, II^2, Milano 1963, p. 624.

collegata tanto alla *novatio* quanto all'*acceptilatio*. Dobbiamo ritenere che ancora nel tempo di Diocleziano alla fine del terzo secolo l'*acceptilatio* doveva essere fatta *sollemniter*, cioè con parole solenni prescritte dal diritto.

L'ultima fonte che ci dà la stessa informazione è un breve passo della Parafrasi di Teofilo, 3,29,1 che cito dall'edizione di FERRINI e con la sua traduzione latina ([40]):

> καὶ ἡ acceptilatiωn διαλύει τὴν ἔνοχήν. ἔστὶ δὲ acceptilatiωn, ὡς ἐν ὅρῳ, εἰκονιὴ ῥήμασι τθπικοῖς γινομένη.
>
> Acceptilatio quoque obligationem tollit. acceptilatio est, si eam definire velis, imaginaria solutio sollemnibus verbis facta...

Perché l'*acceptilatio* fosse sicuramente nel diritto giustinianeo un atto informale, Teofilo ha fatto qui la traduzione in greco di un lavoro classico che aveva la seguente definizione dell' *acceptilatio*: "*acceptilatio est imaginaria solutio sollemnibus verbis facta*".

I tre testi da ultimo studiati ci costringono quindi di non accettare l'opinione dell'amico WATSON che ha sostenuto che l'*acceptilatio* del diritto classico fosse un atto informale.

5. Alla fine di questo saggio ritengo di poter trarre alcune conclusioni.

---

40) *Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa* recensuit E.C. FERRINI, II, Berlin 1897, R. Aalen 1967, pp. 177-178.

Grazie all'informazione che abbiamo sulle formalità della *stipulatio* nel diritto classico ([41]) e basandomi sul principio del *contrarius actus* ritengo che l'*acceptilatio* era almeno fino alla fine del terzo secolo d.C. un atto che doveva essere fatto *sollemniter*, con *sollemnia verba.* I cinque requisiti erano i seguenti: 1) Erano necessarie le parole (orali) delle due parti. 2) Alla domanda del debitore doveva seguire la risposta del creditore. 3) Tra domanda e risposta doveva intercorrere una corrispondenza formale. 4) *Unitas actus.* 5) Bisognava che il creditore ed il debitore fossero presenti nello stesso luogo al momento dell'*acceptilatio.* Come già per la *stipulatio*, la formalità più caratteristica per l'*acceptilatio* fu la *sollemnitas verborum.* La corrispondenza formale fra domanda e risposta, essenziale per la *stipulatio*, fu ugualmente essenziale per l'*acceptilatio.* Il dialogo testimoniato da Gaio, Inst., 3, 169 ne è un esempio. Altri dialoghi a questo rapportabili erano possibili. Almeno fin dall'inizio del primo secolo d.C., erano ammesse lingue diverse dal latino; la risposta poteva persino essere in una lingua diversa da quella della domanda, purché la parte avesse una conoscenza almeno passiva della lingua usata dall'altra. Fino a Gaio il dialogo fra il debitore ed il creditore doveva esprimere il fatto fittizio di un pagamento effettuato dal debitore. A partire dalla fine del secondo secolo d.C., la domanda e la risposta potevano anche riguardare il fatto

---

41) Sulla forma della *stipulatio* nel periodo classico vd. S. RICCOBONO-B. BEINART, *Stipulation and the Theory of Contract*, Amsterdam-Cape Town 1957, pp. 26-50; KASER, *RPR*, I^2, 1971, pp. 518-541 e WACKE (menzionato sopra, alla nota 9), pp. 20-31.

della remissione del debito nella forma dell'*acceptilatio* ("*accepta facis decem milia sestertium*?" "*facio*").

Spero che così ricostruendo la realtà giuridica della forma dell'*acceptilatio* nel periodo classico abbia potuto contribuire almeno un po'al tema centrale del nostro congresso: "*Regula* e prassi del diritto nelle realtà giuridiche del mondo antico".